

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alessandro Bondi' Presidente
dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere rel
dr.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **xxxx/2020** promossa in grado d'appello

DA

SOCIETA' DEBITRICE;

APPELLANTE

CONTRO

BANCA CREDITRICE

APPELLATO

Nonché contro

BANCA CEDENTE,

TERZO INTERVENUTO

avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare sulle seguenti conclusioni.

Per **SOCIETA' DEBITRICE**: come da foglio depositato in via telematica in data 25.11.2021

Per **BANCA CREDITRICE**: come da foglio depositato in via telematica in data 9.3.2021

Per **BANCA CEDENTE**, quale mandataria di **SOCIETA' CESSIONARIA**: come da foglio depositato in via telematica in data 7.3.2021

FATTO E DIRITTO

La **SOCIETA' DEBITRICE** ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n.xxx/20 del Tribunale di Lodi che aveva respinto la sua opposizione ex art.615 cpc avverso il precetto notificato il 29.3.2018 dalla **BANCA CREDITRICE** avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 285.861,99 (oltre spese) a titolo di saldo delle somme dovute in esecuzione del contratto di mutuo fondiario n.xxxx-rep.xxxx stipulato dalle parti. Ha censurato l'impugnata sentenza per aver: 1) respinto la richiesta di ordinare ex art.210 cpc alla **BANCA CREDITRICE** di produrre i documenti relativi a detto mutuo (ed in particolare il piano di ammortamento allegato nonché tutte le contabili di pagamento) nonché ai due mutui (identificati ai nn. xxxx/xxxxxx e xxx/xxxxxx) alla cui estinzione era finalizzato il finanziamento: detto ordine, infatti, sarebbe stato del tutto ammissibile, non avendo la **BANCA CREDITRICE** ottemperato alla richiesta formulata prima del giudizio ex art.119 TUB, e necessaria al fine di poter espletare la sollecitata CTU a conferma della perizia di parte depositata; 2) ritenuto che gli interessi moratori non fossero soggetti alle prescrizioni in materia di usura: nella specie, infatti, il tasso pattuito (anche nei contratti già in essere con la Banca) sarebbe stato superiore a quello fissato dalla l. 108/96, dovendo essere considerati a tal fine anche gli importi pattuiti a titolo di spese e di penali; 3)

ritenuto irrilevante la mancata indicazione in contratto dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC): al contrario, da ciò avrebbe dovuto farsi discendere la sostituzione degli interessi corrispettivi pattuiti con quelli minimi dei Buoni Ordinari del Tesoro, ai sensi dell'art.117 TUB; 4) ritenuto che il contratto in questione non fosse riconducibile ad un mutuo di scopo, nonostante fosse stata espressamente prevista la destinazione del finanziamento all'acquisto di immobile ed all'estinzione di altri finanziamenti presso la banca: tale ultima finalità avrebbe comportato per ciò solo la nullità del mutuo; 5) regolato le spese di lite secondo la regola della soccombenza: anche in caso di rigetto della domanda, l'oscillazione giurisprudenziale in punto di applicabilità della legislazione antiusura avrebbe invece giustificato la compensazione delle spese. A fronte di detti specifici motivi d'appello ha tuttavia riprodotto le conclusioni già rassegnate in primo grado, relative anche ad altre questioni ivi dedotte (nullità del titolo esecutivo, illegittimità del piano di ammortamento rispetto al divieto di anatocismo).

La **BANCA CREDITRICE** ha chiesto la conferma della sentenza appellata.

Altrettanto ha chiesto la **BANCA CEDENTE**, nella sua veste di mandataria della **SOCIETA' CESSIONARIA**, intervenuta quale cessionaria del credito controverso in virtù di operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt.1, 4 e 7.1 della l. 30.4.1999 n.130: ha precisato che il suo intervento quale mera cessionaria del credito era limitato a far valere il diritto azionato dalla **SOCIETA' CESSIONARIA**, restando escluso di poter rispondere per eventuali richieste risarcitorie della **SOCIETA' DEBITRICE**.

Come accennato, le conclusioni rassegnate dalla **SOCIETA' DEBITRICE** riproducono quelle formulate in primo grado, e sono relative anche a questioni che – pur esaminate dal Tribunale – non sono state oggetto di specifica critica con i motivi d'appello: sebbene l'atto d'appello, nella sua ampiezza, abbia menzionato anche la questione dell'anatocismo, non v'è dubbio che le censure alla sentenza (a partire da pag.15 dell'atto di appello) siano state limitate – in ossequio ai principi di cui all'art.342 cpc – a determinate parti della sentenza, nei termini sopra riassunti.

L'appellante ha lamentato innanzitutto che non sia stato ordinato a controparte la produzione del piano di ammortamento e la contabilità dei pagamenti, con riferimento sia al mutuo per il cui adempimento è stato notificato il precetto opposto sia ad altri due mutui precedentemente stipulati con la stessa **SOCIETA' CESSIONARIA**: il tutto al fine di consentire l'espletamento di CTU, che avrebbe confermato la bontà delle sue eccezioni, per come indicate nella perizia di parte a firma dr. **OMISSIS**. Sennonché l'ordine di esibizione ex art.210 cpc può essere pronunciato solo con riferimento a documenti rilevanti ed indispensabili ai fini della decisione: ciò va escluso non solo quanto ai documenti relativi ai due contratti identificati ai nn. xxx/xxxxx e xxx/xxxxx, ma altresì quanto al contratto di mutuo n. xxxx – rep. xxxx azionato in via esecutiva dalla **SOCIETA' CESSIONARIA**, stante l'infondatezza degli ulteriori motivi d'appello (che solo ove accolti avrebbero giustificato un riesame del rapporto economico tra le parti).

Per quanto debba aderirsi all'orientamento secondo cui anche gli interessi moratori sono sottoposti al limite di cui all'art.1815 c.c., nessun superamento del cd. tasso soglia può rinvenirsi al riguardo con la pattuizione degli interessi moratori al tasso del 9,450%, esattamente corrispondente a quello stabilito ai sensi della l. 108/96 per i contratti di mutuo quale quello di cui si discute, posto che – come stabilito dalla Suprema Corte dirimendo in via definitiva il contrasto giurisprudenziale sul punto – il tasso soglia per i contratti stipulati tra il 31.3.2003 ed il 31.12.2017 va individuato in quello fissato per gli interessi corrispettivi aumentato del 2,1% (cfr. Cass. SU n.19597/20): pur considerando l'incidenza delle previste spese di esazione, non v'è dubbio che quanto pattuito resti al di sotto dei limiti usurari (mentre non possono essere a tal fine considerate le spese di istruttoria del finanziamento o le penali previste in vista della risoluzione del contratto, che non nessuna attinenza hanno con il ritardo dei pagamenti). Irrilevante, prima ancora che indimostrato, è poi il fatto che i tassi concordati abbiano superato la cd. soglia in corso di rapporto (Cass. n. 24675/17).

La mancata/errata indicazione in contratto dell'ISC non è poi idonea a determinare la sostituzione automatica del pattuito tasso degli interessi corrispettivi con quello minimo dei BOT: l'obbligo in tal senso previsto dall'art.9 CIRC 4.3.2003 comporta la sanzione di cui all'art.117 TUB solo per i contratti conclusi con consumatori, ai sensi dell'art. 125 bis, VI co TUB, mentre per i mutui a favore di operatori commerciali quali la **SOCIETA' DEBITRICE** l'Indicatore Sintetico di Costo assume una mera funzione di pubblicità e trasparenza, cosicché dalla sua mancata specificazione (ove siano indicate

invece le singole voci del costo del finanziamento, e cioè i “tassi, prezzi e condizioni” di cui all’art.117, VI co. TUB) può derivare esclusivamente la risarcibilità del danno che il mutuatario dimostri di aver subito per difetto di detta informazione (Cass. n.39169/21).

Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il mutuo fondiario in esame deve, effettivamente, essere qualificato come mutuo di scopo, stante l’espressa indicazione di essere stato contratto per l’acquisto di immobile e l’estinzione di altri finanziamenti presso la banca” (doc. 2 appellante). Ciò, tuttavia, non comporta in sé la nullità del contratto, essendo a tal fine necessario che vi sia stata una deviazione dalla causa, e cioè che il finanziamento ottenuto sia stato utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali era stato stipulato (Cass. n.15929/18; Cass. n. 24699/17), circostanza in alcun modo allegata dall’appellante (la quale sembra invece muovere dall’erroneo presupposto che sia in sé vietato un mutuo concluso allo scopo di ripianare precedenti debiti del mutuatario verso il mutuante).

Da quanto si è detto emerge come l’opposizione all’esecuzione della **SOCIETA’ DEBITRICE** fosse del tutto infondata e come, a prescindere dall’incertezza giurisprudenziale in ordine all’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori, non fosse assolutamente giustificata alcuna deroga al principio della soccombenza nel regolamento delle spese processuali: lo stesso deve trovare applicazione anche per il presente giudizio, stante l’integrale rigetto dell’appello. Le spese, a favore sia dell’appellata che della terza intervenuta, sono dunque liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi di cui al DM n. 155/14 come aggiornati dal DM n.37/18, considerato il valore della causa e la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. Respinge l’appello e conferma la sentenza n.xxx/20 del Tribunale di Lodi.
2. Condanna **SOCIETA’ DEBITRICE** al pagamento delle spese processuali, liquidate in favore di **BANCA CREDITRICE** in complessivi Euro 13.560,00 (di cui Euro 4.180,00 per la fase di studio, Euro 2.430,00 per la fase introduttiva ed Euro 6.950,00 per la fase decisionale) ed in favore di **BANCA CEDENTE** in complessivi Euro 13.560,00 (di cui Euro 4.189,00 per la fase di studio, Euro 2.430,00 per la fase introduttiva ed Euro 6.950,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali.
3. Dichiarò la sussistenza dei presupposti ex art.13, I co quater DPR n.115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Milano il 15.3.2022

Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis
Bondi’

Il Presidente dr. Alessandro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*